

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata AOU di Sassari, con sede in Sassari (SS) in Viale San Pietro, 10 (P.IVA/C.F. 02268260904) nella persona del suo legale rappresentante, Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano, domiciliato per la carica presso la sede medesima

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano, via A. Di Rudinì n. 8 (C.F./P.IVA 09321970965) nella persona del Dott. Matteo Stocco, Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede medesima;

PREMESSO

- che l'AOU di Sassari ha chiesto la collaborazione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST), per l'esecuzione di prestazioni medico specialistiche di Chirurgia Maxillo-facciale e più precisamente, di interventi di microchirurgia ad alta complessità, a favore dei propri pazienti;
- che la S.C. Maxillo Facciale dell'AOU di Sassari, si è specializzata in interventi di ricostruzione facciale, anche attraverso l'utilizzo di lembi rivascolarizzati;
- che alcuni interventi, in particolare quelli che richiedono una ricostruzione del nervo facciale, rappresentano un'elevata complessità, che solo alcuni centri in Europa sono in grado di effettuare;

- che la S.C. di Chirurgia Maxillo-facciale - P.O. San Paolo dell'ASST Santi Paolo Carlo, effettua con successo interventi di microchirurgia facciale ad alta complessità ivi comprese le ricostruzioni di nervi;
- che da parte della S.C. di Chirurgia Maxillo-facciale dell'ASST Santi Paolo Carlo- P.O. San Paolo, è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre le ordinarie attività istituzionali;
- che l'ASST Santi Paolo e Carlo possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 quinquies del D.Lgs n. 502/1992, è disponibile a garantire, contro corrispettivo le prestazioni richieste;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- l'art. 117 commi 7 e 8 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che prevede la possibilità di svolgimento di attività professionale, richiesta a pagamento da terzi, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno della struttura aziendale, la quale può essere considerata come attività libero professionale;
- che l'ASST, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla S.C. Area Accoglienza CUP dell'ASST, d'intesa con la Direzione Medica del Presidio interessato, ha accertato e monitora che i volumi di attività eseguiti dall'équipe in regime libero professionale non superano i volumi in regime istituzionale.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST Santi Paolo e Carlo a seguito di specifica richiesta dell'AOU di Sassari, si impegna ad avviare una collaborazione per l'esecuzione di prestazioni di Chirurgia Maxillo-facciale e più precisamente, di interventi di microchirurgia ad alta complessità, a favore dei pazienti dell'Azienda medesima.

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale medico della S.C. Chirurgia Maxillo-facciale dell'ASST Santi Paolo Carlo- P.O. San Paolo. Pertanto, l'Azienda autorizza i Dirigenti medici di tale S.C. ad effettuare le prestazioni sopra menzionate mediante, di norma circa 8 accessi annuali, da concordare tra l'AOU di Sassari e il Direttore della S.C. Chirurgia Maxillo-facciale dell'ASST Santi Paolo Carlo- P.O. San Paolo.

L'attività deve garantire di norma il rispetto del principio della fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni, come stabilito all'art. 4.4 delle linee guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL, approvate con DGR nr. XI / 3540 del 07/09/2020.

Art. 3

Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della S.C. Chirurgia Maxillo-facciale dell'ASST Santi Paolo Carlo- P.O. San Paolo.

Art. 4

L'AOU di Sassari, per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'Azienda, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, la seguente tariffa:

- € 1.100,00 (omnicomprensivo) ad accesso;

A tal fine l'AOU di Sassari, comunicherà mensilmente alla S.C. Area Accoglienza CUP dell'ASST (e-mail: [protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it](mailto:protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it)) l'avvenuta prestazione, indicando giorni e orari degli accessi effettuati, nominativo medico, numero e tipologia di prestazioni effettuate, per l'emissione della fattura a carico dell'AOU di Sassari.

Art. 5

Le prestazioni saranno fatturate mensilmente, con modalità di pagamento entro 60 giorni data fattura.

Dati per fatturazione:

Ragione Sociale Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari,

P.IVA/C.F. 02268260904 - Codice Univoco UFBW7M.

In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D.lgs 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento della consulenza in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo e l'AOU di Sassari.

Art. 7

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti di-

sposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

L'AOU di Sassari garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

#### Art. 8

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101. (Allegato A-Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE)

#### Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31/08/2025.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di

almeno 60 (sessanta) giorni.

#### Art. 10

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;

- le misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità pubblicati sui rispettivi siti web alla sezione dedicata all'Amministrazione trasparente; e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

#### Art. 11

Eventuali altre variazioni alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

#### Art. 12

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

#### Art. 13

La presente convenzione:

- è composta da n. 7 pagine e da n. 13 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D.lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

- è soggetta a imposta di bollo, a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642 e verrà assolta virtualmente ai sensi dell'autorizzazione del 21.03.08 Prot. n. S/12492/08 dell'Agenzia delle Entrate di Sassari;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Lorenzo Spano

---

per L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

---